

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 26 - numero 5618 di Martedì 14 maggio 2024

Infortunati collettivi: su cosa si può incidere per migliorare la sicurezza?

Come ridurre effettivamente gli infortuni sul lavoro? Come incidere sulle cause che portano ai gravi infortuni mortali? L'importanza del ruolo del committente e della scelta dei soggetti esecutori. A cura dell'Ing. Brunello Camparada.

*In questo continuo e incessante ripetersi, in questi mesi, di **gravissimi incidenti** con infortuni mortali plurimi, c'è la necessità di proporre **riflessioni** che vadano oltre le solite formule presentate nella maggior parte dei commenti sui media e che, in molti casi, non sono in grado di incidere realmente sulla prevenzione di infortuni e malattie professionali.*

Proprio per andare oltre questi commenti e cercare di raccogliere soluzioni tra chi ha una effettiva esperienza e conoscenza del mondo della salute e sicurezza sul lavoro, presentiamo oggi un contributo dell'Ing. Brunello Camparada di cui abbiamo pubblicato in passato vari articoli, anche con riferimento alle sue pubblicazioni.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0917] ?#>

Ogni **infortunio sul lavoro**, specialmente se mortale o particolarmente raccapricciante, è oggetto di commenti e analisi su stampa e televisioni nazionali e locali. Se un infortunio mortale sul lavoro è collettivo la stampa e le televisioni si attivano in modo, vien da dire, proporzionale al numero dei morti; ricordiamo i recenti casi di Brandizzo e di Firenze (5 morti in entrambi i casi), della centrale di Suviana (7 morti) e della fognatura di Casteldaccia (5 morti).

Quando ciò succede, i politici (al governo o all'opposizione), i sindacalisti, i commentatori, gli opinionisti e tanti altri si scatenano con foga e convinzione: pur essendo essi poche volte (o mai) entrati in un cantiere o in un'area di lavoro aziendale, tuttavia sanno che la soluzione per evitare altri simili gravi infortuni consiste nell'**aumento degli "ispettori"** (ossia i funzionari degli organismi di controllo), nella **maggior formazione** dei lavoratori e nello smagrimento della **catena degli appalti e subappalti**. Tutto bene, gli applausi non mancano, ma siamo sicuri che la soluzione sia proprio questa? Secondo me ed altri, no.

Certamente gli ispettori, la formazione, il minor numero di subappalti e qualche altro rimedio sono utili, ma non risolveranno il problema perché **non incidono sulla sua essenza**.

Tra colleghi ci diciamo comunemente che, in cantiere o in un'area di lavoro aziendale, il **committente** è il numero 1, ossia la figura che commissiona l'opera e da cui tutto dipende. Se è vero, ed è vero, allora è sul committente che si deve agire per ottenere risultati significativi.

È noto che il committente, prima e durante la realizzazione dell'opera, deve:

- scegliere oculatamente i professionisti che collaborano direttamente con lui: progettisti, direttori dei lavori, coordinatori della sicurezza, collaudatori, tecnici di fiducia, altri;
- scegliere oculatamente i soggetti esecutori dell'opera: imprese esecutrici, lavoratori autonomi, fornitori, noleggiatori, altri.

Da come esegue tali scelte dipende l'andamento non soltanto esecutivo dell'opera commissionata ma anche quello afferente la sicurezza sul lavoro.

Ora chiediamoci: **come può il committente "scegliere oculatamente"?**

Il committente, certamente privato ma talvolta anche pubblico, non ha una specifica competenza in materia di sicurezza sul lavoro. Può però rimediarsi incaricando un **tecnico competente** in grado di svolgere, su delega, le incombenze proprie del committente: nel campo dei cantieri questo tecnico viene chiamato dalla norma di legge "responsabile dei lavori" o "responsabile unico del procedimento" acronimo RUP a seconda del tipo di opera da realizzare: privata o pubblica. Il committente, in particolare se privato, come può individuare il responsabile dei lavori? Lo deve scegliere tra i professionisti capaci e competenti che gli offrano garanzie di ben operare: guai a sceglierlo unicamente in base al minor compenso richiesto.

Come può il committente (o il responsabile dei lavori) scegliere oculatamente i soggetti esecutori?

Può **operare così**:

- esamina i documenti che i soggetti esecutori devono necessariamente inviare al committente: esaminare non vuole certamente dire che i documenti devono essere leggiucchiati, infilati in un cassetto e lì dimenticati, vuole invece dire che ciò che risulta dai documenti (ad esempio, il certificato camerale) deve essere congruente col lavoro da eseguire (se il lavoro consiste nell'esecuzione delle fondazioni, il certificato camerale deve indicare che l'impresa esegue fondazioni e non lavori forestali);
- si informa su quanti lavoratori ha il soggetto esecutore: se ha 4 lavoratori non può concorrere per un lavoro da 200 milioni di euro;
- si informa su eventuali notizie di gravi infortuni occorsi in passato al soggetto esecutore;
- indaga sugli infortuni (numero e tipologia) occorsi al personale del soggetto esecutore negli anni passati;
- esamina le eventuali referenze possedute dal soggetto esecutore;
- autorizza i subappalti: l'autorizzazione non consiste in una mera firma su un documento (per di più a posteriori), ma nel raccogliere notizie sul subappaltatore e negando l'autorizzazione se le notizie raccolte non lo soddisfano;
- considera con la dovuta attenzione le segnalazioni sull'inosservanza delle norme di sicurezza che gli possono provenire da più parti, specialmente dal coordinatore della sicurezza, non le lascia cadere nel nulla o, peggio, non le tratta come un disturbo o un freno sul felice andamento dei lavori;
- tra i vari parametri di valutazione dei soggetti in gara c'è anche il costo della loro offerta e ne deve certamente tener conto, ma non come se fosse l'unico e il più importante parametro di giudizio; in altri termini, deve avere il coraggio di assegnare il lavoro non al meno costoso fra gli offerenti, bensì ad un offerente più costoso ma con un palmares migliore.

Chiudiamo l'argomento chiedendoci come si colloca il **committente** nell'organigramma aziendale. Nelle aziende (in particolare in quelle articolate, quali le aziende di servizi) il committente è un dirigente intermedio e risponde del proprio operato all'alta dirigenza; detto altrimenti, anche un alto dirigente può verificare le azioni del committente quando le direttive impartitegli

fossero disattese o mal interpretate.

Sono convinto che sia questa, e non altre, la **strada per ottenere un miglioramento degli indici d'infortunio** nel nostro paese.

Ing. Brunello Camparada



Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it